

**LAVORO**

Globale GT Yacht

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DANNI
ALLE UNITÀ DA DIPORTO ED ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE STESSE
QUALI LA RESPONSABILITÀ CIVILE O GLI INFORTUNI.**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione per la garanzia danni alle unità da diporto ed altre garanzie relative alle stesse quali la responsabilità civile o gli infortuni



Che cosa è assicurato?

✓ **GTY – Corpi:** assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento. In particolare:

- i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, incaglio, urto o collisione dell'unità;
- i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, ovvero di affondamento dell'unità da diporto.

Garanzie aggiuntive sempre incluse:

- Eventi sociopolitici;
- Bagagli e oggetti personali;
- Altri danni all'apparato motore (se di età inferiore a 6 anni);
- Alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti;
- Spese mediche;
- Spese di salvataggio, rimozione di relitto

✓ **RCN – Responsabilità Civile Natanti:** assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità descritta in polizza.

Garanzie facoltative:

- Unità adibite a scuola guida;
- Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
- RC Complementare.

✓ **INF – Infortuni:** copre gli infortuni (morte o invalidità permanente) che l'Assicurato possa subire dal momento in cui sale a bordo dell'unità descritta in polizza, incluso il battello di servizio, al momento in cui ne discende.



Che cosa non è assicurato?

relativamente alla garanzia GTY – Corpi:

- ✗ dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- ✗ colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'unità a qualsiasi titolo, salvo si tratti di colpa nautica del Conducente;
- ✗ insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- ✗ innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, delaminazione dello scafo, bruma, usura, vizi riscontrabili con la normale diligenza;
- ✗ terremoto ed eruzione vulcanica;
- ✗ atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro, atti di sabotaggio e di pirateria;
- ✗ guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure da qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- ✗ esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- ✗ bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ✗ materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- ✗ partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, compresi i relativi allenamenti a prove, nonché alle

verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

relativamente alla garanzia RCN – Responsabilità Civile Natanti

l'assicurazione non è operante in caso di:

- ✗ conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ unità con autorizzazione temporanea (targa prova o autorizzazione occasionale);
- ✗ unità data a noleggio con equipaggio;
- ✗ conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- ✗ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione;

relativamente alla garanzia INF – Infortuni

l'assicurazione non è operante:

- ✗ se l'assicurato ha un'età superiore a 70 anni alla data del sinistro;
- ✗ per gli infortuni subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;

relativamente a tutte le garanzie:

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

! le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione GTY vale per il Mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.
- ✓ L'assicurazione RCN vale per il Mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei; vale, inoltre, nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.
- ✓ L'assicurazione INF vale quando l'unità è in navigazione nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni alle unità di diporto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Globale Gt Yacht

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

• GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:

- **UNITÀ ADIBITE A SCUOLA GUIDA (PARTE 2 RCN):** l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- **ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO (PARTE 2 RCN):** limitatamente alle unità da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi;
- **ESTENSIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE (PARTE 2 RCN):** l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie;
- **RC COMPLEMENTARE (non soggetta all'obbligo di assicurazione) (PARTE 3 RCN):** la società assicura la responsabilità civile del contraente e/o dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza: quando la stessa si trova in giacenza a terra; durante le operazioni di alaggio, varo nonché durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione a terra, non soggette alle normative vigenti. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche (Art. 6). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **GARANZIA CORPI (GTG):**
 - parti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
 - danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
 - danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
 - danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare, nonché i danni all'apparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili (per unità di età superiore a 6 anni);
- **GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI (RCN):**
 - unità adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1-bis del D.lgs. del 18/07/2005 n. 171;
 - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
- **GARANZIA INFORTUNI (INF):**
 - regate veliche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - danni causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
 - danni avvenuti quando l'unità è condotta da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
 - danni avvenuti quando l'unità è condotta da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla precedente linea;
 - danni avvenuti quando l'unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - danni occorsi in occasione dell'uso dell'unità in modo illecito o contro la volontà del contraente;
 - danni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
 - danni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
 - danni occorsi durante l'utilizzo dell'unità per noleggio (anche occasionale) o locazione nonché durante l'utilizzo dell'unità per scuola guida/scuola vela;
 - danni causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico quali ad esempio: immersioni subacquee, pesca, sci nautico e simili.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Globale GT Yacht è rivolto agli armatori/proprietari di unità da diporto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 14,7 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

GLOBALE GT YACHT

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

INDICE	pagina
DEFINIZIONI - GLOSSARIO	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE (CGA)	8
ART. 1 CGA - pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
ART. 2 CGA - durata del contratto	8
ART. 3 CGA - limiti geografici	8
ART. 4 CGA - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni tra le parti – obblighi previsti dal contratto – modifiche dell'assicurazione	8
4.1 CGA - Aggravamento del rischio	9
ART. 5 CGA - cessazione del rischio	9
ART. 6 CGA - sospensione del contratto	10
ART. 7 CGA - oneri a carico del contraente	10
ART. 8 CGA - altre assicurazioni	10
ART. 9 CGA - rinvio alle norme di legge	10
NORME RELATIVE ALLA GARANZIA CORPI (GTY)	10
PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GTY	10
ART. 1 GTY - oggetto assicurato	10
ART. 2 GTY - somma assicurata	10
ART. 3 GTY - rischi assicurati	10
ART. 4 GTY - limiti di operatività	11
ART. 5 GTY - casi di inoperatività	12
ART. 6 GTY - rischi esclusi	12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GTY	13
ART. 7 GTY - eventi sociopolitici	13
ART. 8 GTY - bagagli e oggetti personali	13
ART. 9 GTY - altri danni all'apparato motore	13
ART. 10 GTY - valore a nuovo	13
ART. 11 GTY - stima accettata	14
ART. 12 GTY - rinuncia alla rivalsa per danni da incendio	14
ART. 13 GTY – alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti	14
ART. 14 GTY - spese mediche	14
ART. 15 GTY - spese di salvataggio, rimozione di relitto	15
PARTE 2 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	16
ART. 16 GTY - obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	16
ART. 17 GTY - accertamento del danno	16
ART. 18 GTY - riparazioni e sostituzioni	16
ART. 19 GTY - pagamento dell'indennizzo	17
ART. 20 GTY - franchigie e/o scoperti	17
ART. 21 GTY - sanction limitation and exclusion clause	17
ART. 22 GTY - marine cyber endorsement – (LMA5403 - 11 november 2019)	17
ART. 23 GTY - communicable disease exclusion clause – (JC2020-011 – 17 april 2020)	18
NORME RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCN)	19
(valida solo se richiamata in polizza)	
PARTE 1 RCN - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	19
ART. 1 RCN - oggetto dell'assicurazione	19
ART. 2 RCN - esclusioni e rivalsa	19
ART. 3 RCN - modalità per la denuncia di sinistro	20

ART. 4 RCN - gestione delle vertenze	20
PARTE 2 RCN - FORMA TARIFFARIA	20
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCN	20
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)	
Unita' adibite a scuola guida	20
Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	20
Estensione limiti di navigazione	20
Rinuncia all'azione di rivalsa	20
 PARTE 3 RCN - RC COMPLEMENTARE (non soggetta all'obbligo di assicurazione)	 21
Responsabilità Civile quando l'unità è a terra – RC da alaggio, varo e carico, scarico	
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)	
 NORME RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI (INF)	 22
(valida solo se richiamata in polizza)	
Art. 1 INF - Oggetto dell'assicurazione	22
1.1 INF - Somma assicurata	22
1.2 INF - Morte	22
1.3 INF - Invalidità permanente	23
1.4 INF - Diaria da ricovero	23
Art. 2 INF - Limiti di età	24
Art. 3 INF - Validità territoriale	24
Art. 4 INF - Esclusioni	24
Art. 5 INF - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	25
Art. 6 INF - Pagamento dell'indennizzo	25
Art. 7 INF - Cumulo di indennizzi	27
Art. 8 INF - Controversie arbitrato irrituale	27
Art. 9 INF - Rinuncia alla surrogazione	28
 MODULO DENUNCIA SINISTRI	 29
ALLEGATO N. 1 - SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA SAILORNET	31

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Alle sotto indicate denominazioni si attribuisce il seguente significato:

Abbandono

Si può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- quando il costo totale delle riparazioni dell'unità è uguale o superiore al valore commerciale della stessa al momento del sinistro;
- l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Accessori dell'unità

Equipaggiamento d'origine od integrativo a bordo dell'unità assicurata, compresa attrezzatura, incastellatura, velatura a condizione che sia necessaria alla navigazione, escluso l'apparato motore.

Apparato motore

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Armamento frazionato (per unità a vela)

quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

Assicurato

Nella **Garanzia Responsabilità Civile**, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Nella **Garanzia Danni**, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, sia esso il proprietario, l'utilizzatore o il conducente dell'unità da diporto, con il consenso del proprietario.

Nella **Garanzia Spese mediche**, qualsiasi persona a bordo dell'unità assicurata, quando la stessa è utilizzata per diporto e senza scopo di lucro. Sono escluse dalla copertura le persone impiegate, a titolo oneroso nella navigazione, nella sorveglianza o nella manutenzione dell'imbarcazione, e le persone di età superiore a 70 anni.

Nella **Garanzia Infortuni**, la/le persona/e indicate in polizza, a bordo dell'unità assicurata, quando la stessa è utilizzata nei limiti previsti in polizza. Sono escluse dalla copertura le persone di età superiore a 70 anni.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atti vandalici

L'insieme delle azioni fine a se stesse commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo al solo scopo di voler nuocere, degradare o distruggere una cosa altrui, escluso quindi il terrorismo ed esclusa ogni motivazione socio politica o contro l'esercizio del lavoro (scioperi, serrate, tumulti, sommosse).

Bagagli ed oggetti personali

Qualsiasi oggetto od attrezzatura appartenente all'Assicurato (come definito per la garanzia danni), od ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquee, di cui possa essere giustificata l'esistenza. Si intendono comunque esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti d'arte o in materiale prezioso.

Colpa nautica

colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Conducente (Unità a motore)

Il Comandante e/o il timoniere dell'unità al quale, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente, è affidata la navigazione della stessa.

Conducente (Unità a vela)

il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Crocette acquartierate (per unità a vela)

le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Degrado

deprezzamento dell'unità e delle sue parti, stabilito dal perito incaricato dalla Società in caso di sinistro, applicato al valore dei beni assicurati per via della loro anzianità, della loro usura e del loro stato di manutenzione.

Dotazioni extra

accessori ed equipaggiamenti supplementari riportati nell'elenco allegato alla polizza, quali, ad esempio, attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi purché stabilmente fissati all'unità, vele supplementari rispetto a quelle standard, moto d'acqua o altri natanti annessi all'unità principale.

Esplosione

lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Equipaggio

la/e persone che, a fronte di un contratto con il Contraente, forniscono la loro prestazione professionale relativa alla conduzione e/o gestione dell'unità nonché gli addetti ai servizi accessori alla stessa (es: cuoco, hostess ecc)

Età dell'unità (calcolo della)

ai fini del presente contratto si conviene che l'età dell'unità viene calcolata sottraendo all'anno in cui viene sottoscritta o rinnovata la polizza l'anno di costruzione dell'unità.

Familiari

il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del Contraente/Assicurato, in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del Contraente/Assicurato stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Danno subito dall'unità per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Impianto elettrico

le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione, nonché dal decreto 1 Aprile 2008, n. 86 (cd. Regolamento) e loro successive modificazioni; **Codice della Nautica da Diporto**: Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.

Malattia

malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Mediazione

L'opera, l'intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

Nodo

l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Natante/Unità da diporto

Si intende per unità da diporto la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dal codice della nautica da diporto con Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.

L'unità è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato), accessori d'origine, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti.

Per le unità a vela l'unità comprende, altresì, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero).

L'unità comprende anche le seguenti altre partite purché siano identificate in polizza o venga fornita altrimenti prova della loro preesistenza alla data di un eventuale sinistro:

- Le dotazioni extra
- il/battello/i di servizio (tender)
- il/i motore/i fuoribordo ausiliari

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 123 della legge:

- tutte le unità da diporto dotate di motore;
- i motori marini amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati risultando in tal caso assicurata l'unità sulla quale è di volta in volta collocato il motore;
- i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto persone.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..

Perdita Totale

si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni extra assicurate esistenti a bordo.

Perdita Totale Costruttiva

si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità è uguale o superiore al valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Porto di stazionamento abituale

il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A..

Rapina

Reato previsto dall'art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Sartie volanti: (per unità a vela) le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali, quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scadenza annuale

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

Scafo

l'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.

Scoperto

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

l'impresa assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A.

SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge

Terrorismo

qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Trasportati/Ospiti

le persone che si trovano a bordo dell'unità senza partecipare alla conduzione/manovre della stessa.

Valore Commerciale

il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo

valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello

stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore Stimato

valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Società) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C..

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE (CGA)

PREMESSA

la polizza Globale Gt Yacht e' un contratto composto da tre garanzie principali denominate:

GTY - CORPI

RCN - RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI INF - INFORTUNI

Le stesse, e le eventuali relative estensioni di garanzia, devono intendersi operanti solo se espressamente richiamate in polizza con i relativi massimali, capitali assicurati e premi.

ART. 1 CGA - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato, **per la garanzia RCN**, dal rilascio del Certificato e Contrassegno. Qualora il Certificato ed il Contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità Competente o previa autocertificazione dell'evento.

Qualora la Società abbia dato il consenso al frazionamento in rate del premio annuo, come evidenziato in polizza, si conviene quanto segue:

1. se alle scadenze convenute non vengono pagate le rate successive a quelle alla firma, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della rata e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
2. Poiché il premio è determinato per periodi annuali di assicurazione esso è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il pagamento in più rate e pertanto la Società ha il diritto di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
3. in caso di danno – inclusa la perdita totale - risarcibile a termini delle condizioni di polizza, e prima che lo stesso venga liquidato, il Contraente si impegna a corrispondere la/e eventuale/i rata/e di premio non ancora scaduta/e.

ART. 2 CGA - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, salvo diversa pattuizione, è di durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Tuttavia, per la **sola Garanzia RCN** la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e, **per la Garanzia RCN**, di certificato e contrassegno.

ART. 3 CGA - LIMITI GEOGRAFICI

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei, salvo quanto diversamente disposto nelle norme relative alle singole Garanzie.

ART. 4 CGA - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

– OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la **garanzia Responsabilità Civile**, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto

pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893 del Codice Civile, tale rivalsa verrà operata nei limiti del **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.

4.1 CGA - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Groupama Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 CGA - CESSAZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione potrà cessare, in corso di polizza nei seguenti casi:

- a seguito di distruzione o demolizione dell'unità o cessazione definitiva della navigazione, nonché in caso di furto o rapina, o nel caso esportazione dell'unità da diporto o, per la sola **garanzia Responsabilità Civile**, nel caso di deposito in conto vendita della stessa;
- a seguito di requisizione o confisca dell'unità da diporto, o liquidazione giudiziaria del Contraente/Assicurato;
- alla data di trasferimento della proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà del Contraente (o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa), a patto che si tratti di unità appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria previo conguaglio del premio;
- per la sola **Garanzia Corpi** a seguito di un sinistro a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di notifica della disdetta.

Nei suddetti casi il Contraente **è tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile, **è altresì tenuto (salvo il caso di furto o rapina), alla restituzione del Certificato e del Contrassegno**.

Nel caso di alienazione o trasferimento di proprietà dell'unità assicurata il Contraente potrà alternativamente richiedere:

- **Sostituzione dell'unità** – previo consenso scritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. che il contratto sia reso operante per altra unità di sua proprietà, In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per la nuova unità, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Cessione del contratto** - previo consenso scritto di Groupama Assicurazioni S.p.A., che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per la medesima unità in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.
- **Risoluzione del contratto** – qualora il contratto non possa proseguire con la sostituzione dell'unità o con la cessione dello stesso il contratto verrà risolto: in questo caso, limitatamente alla **garanzia Responsabilità Civile**, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del Certificato, Contrassegno; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni

S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. **Limitatamente alla Garanzia Corpi ed alla garanzia Infortuni** la Società rimborserà, in assenza di sinistri, il pro-rata del premio (al netto di imposte) corrispondente al periodo di rischio non corso.

ART. 6 CGA - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è ammessa.

ART. 7 CGA - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

ART. 8 CGA - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 9 CGA - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA CORPI (GTY)

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GTY

ART. 1 GTY - OGGETTO ASSICURATO

La Società assicura l'unità da diporto descritta in polizza.

ART. 2 GTY - SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata, indicata in polizza, è quella dichiarata dal Contraente ed indicata nella polizza, e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità al momento della decorrenza della polizza.

Nel caso di mancata indicazione dei valori delle dotazioni extra, dei tender e relativi motori nell'elenco allegato, la somma assicurata si intende riferita soltanto al valore di scafo, accessori ed apparato motore dell'unità da diporto, escluse dotazioni extra, battelli e motori di servizio, salvo sia fornita, in caso di sinistro, prova documentale della loro preesistenza al momento dell'evento.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione la somma assicurata indicata in polizza non equivale a stima accettata fra le parti, salvo quanto disposto al successivo art. 11GTY - Stima Accettata.

Nel caso in cui il valore dichiarato sia inferiore al valore commerciale si applicherà la regola proporzionale.

ART. 3 GTY - RISCHI ASSICURATI

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento, ma con le seguenti limitazioni:

- i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, incaglio, urto o collisione dell'unità;
- i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina, ovvero di affondamento dell'unità da diporto.

Precisazioni e limitazioni per il **FURTO PARZIALE**.

La Società garantisce il Furto nonché i danni, le perdite ed i danneggiamenti conseguenti ad un furto o ad un tentativo di furto:

- **degli accessori** e dell'apparato motore (esclusivamente se vi sia stata effrazione debitamente accertata, rottura, violenza, o smontaggio) quando si trovano:
 - a bordo dell'unità assicurata, anche quando la stessa sia incustodita, e, se amovibili, muniti di idoneo sistema antifurto o chiusi a chiave all'interno dell'unità;
 - a terra, se riposti in un locale chiuso o in aree custodite.

E, quando indicati in polizza:

- **dei battelli di servizi, delle dotazioni extra** (esclusivamente se vi sia stata effrazione debitamente accertata, rottura, violenza, o smontaggio) quando si trovano:
 - a bordo dell'unità assicurata, anche quando la stessa sia incustodita, e, se amovibili, muniti di idoneo sistema antifurto o chiusi a chiave all'interno dell'unità;
 - a terra, se riposti in un locale chiuso o in aree custodite.

Il furto dei battelli di servizio è garantito anche quando gli stessi vengano lasciati momentaneamente a terra - in funzione del loro servizio - in aree non custodite e senza persone di guardia, sempreché il furto sia avvenuto entro 8 ore da quando detti battelli sono stati lasciati incustoditi.
- **Del/i motore/i fuoribordo** quando sono:
 - a bordo dell'unità assicurata o del battello di servizio o degli altri natanti, menzionati in polizza, a condizione di essere stabilmente fissati, imbullonati o protetti da un dispositivo antifurto debitamente inserito o chiusi a chiave all'interno dell'unità assicurata.
 - a terra, se riposti in un locale chiuso a chiave o custodito.

ART. 4 GTY - LIMITI DI OPERATIVITÀ

La garanzia è operante - salvo quanto espressamente derogato per iscritto - esclusivamente:

1. quando l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro;
2. entro i seguenti limiti geografici:
 - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.
3. durante
 - la navigazione o la giacenza in acqua, con persone a bordo;
 - la giacenza in acqua senza persone a bordo:
 - in porto o altro approdo, organizzato, autorizzato dalla autorità preposte;
 - in acque marine, diverse da quelle indicate al punto precedente, nelle sole ore diurne, con previsioni meteo buone e purché siano state adottate idonee misure per la sicurezza e l'ormeggio dell'unità;
 - in acque interne.
 - la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee misure antifurto o di sorveglianza;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei, nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
 - i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità effettuati in proprio dal contraente/assicurato a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

In tutti i casi l'Assicurato dovrà tenere una condotta idonea alla tutela del Suo bene come se non fosse assicurato (diligenza del Buon Padre di Famiglia - art. 1176 Cod. Civ.).

ART. 5 GTY - CASI DI INOPERATIVITÀ

La garanzia non opera:

- per unità a motore di velocità massima superiore a 50 nodi (mph);
- per unità a vela (*salvo patto speciale*):
 - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
 - multiscafi da regata;
 - prototipi;
- se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- quando l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- quando l'unità è locata a terzi, o è comunque utilizzata a fini commerciali, con o senza equipaggio;
- quando l'unità venga utilizzata per scuola di vela o di guida.

ART. 6 GTY - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente dell'unità, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, delaminazione dello scafo, bruma, usura, vizi riscontrabili con la normale diligenza;
- e) terremoto ed eruzione vulcanica;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro, atti di sabotaggio e di pirateria;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure da qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
 È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- i) bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- j) alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti;
- k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- l) partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Inoltre sono esclusi dall'assicurazione:

- m) le parti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione.
- n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- p) i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare, nonché i danni all'apparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE GTY

Sono operanti **nei limiti previsti dalle stesse** e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste nelle condizioni di polizza che non vengano specificatamente derogate.

ART. 7 GTY - EVENTI SOCIOPOLITICI

La presente assicurazione comprende i danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti, di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti o sommosse, civili o contro l'esercizio del lavoro. Restano tuttavia esclusi per i suddetti avvenimenti i territori e le acque territoriali dei paesi non facenti parte della UE o della Svizzera.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da atti terroristici e di pirateria.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno dopo la mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.

ART. 8 GTY - BAGAGLI E OGGETTI PERSONALI

Entro il **limite del 5% della somma assicurata**, indicata in polizza, e con il **massimo di euro 500,00 per singolo oggetto**, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti a bagagli ed oggetti personali di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari che si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina (salvo se commessi dai famigliari dell'Assicurato e/o con la loro complicità) ovvero in quanto direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscano l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento della stessa.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati al giorno del sinistro. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.), quelli subacquei o sportivi sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi dalla garanzia documenti, denaro, carte di pagamento elettronico, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato, viveri, bevande, cosmetici e tutti i veicoli terrestri.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione, in luogo della franchigia di polizza, dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di euro 300,00.

ART. 9 GTY - ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE

(operante esclusivamente per le unità con apparato motore di età non superiore a 6 anni)

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali dell'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da surriscaldamento dello stesso a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Per i **motori di età non superiore a TRE anni** la presente estensione, comprende altresì i danni parziali all'apparato motore conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, in aggiunta alla franchigia di polizza.

ART. 10 GTY - VALORE A NUOVO

Premesso che la somma assicurata deve corrispondere per il primo anno di età dell'unità al suo valore a nuovo, inclusi accessori e dotazioni extra, se previste, si prende atto che **per unità da diporto aventi un'età non superiore ai 2 anni** non resterà a carico dell'Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli

oggetti sostituiti.

Tuttavia, in relazione ai danni alle seguenti parti dell'unità da diporto:

- vele, manovre correnti, sartame, alberi, boma, tangoni,
- apparato motore, impianto elettrico, attrezzature elettroniche e strumentazioni in genere,
- battelli di servizio, motori fuoribordo,
- cappe protettive, tendalini e simili,
- componenti o attrezzature, non citate ai punti precedenti, di età superiore a 2 anni

resterà a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della franchigia prevista in polizza, il normale degrado d'uso, comunque non superiore al 33% del valore a nuovo, calcolato in base ai rilievi peritali.

Per valore di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza per le singole partite.

ART. 11 GTY - STIMA ACCETTATA

Per le **unità nuove o di età non superiore ai DUE anni** la somma assicurata indicata in polizza, purché corrispondente al valore di listino dell'unità, indicato dal Cantiere Costruttore, deve intendersi equivalente a stima accettata dalle parti.

Per le unità di età superiore ai DUE anni è inoltre possibile, previo specifico accordo fra le parti, concordare un valore commerciale stimato dell'unità da diporto.

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dalla Società deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

ART. 12 GTY - RINUNCIA ALLA RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili, - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto in detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

ART. 13 GTY - ALLUVIONI, INONDAZIONI, ESONDAZIONI, ALLAGAMENTI

In parziale deroga a quanto previsto al precedente Art. 6 GTY lett. j) si conviene di estendere la validità del presente contratto ad alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti.

Qualora l'unità, senza persone a bordo, si trovi in zone notoriamente soggette a tali eventi la presente estensione opera esclusivamente se il luogo d'ormeggio, o l'area di giacenza a terra, sia custodito e ragionevolmente protetto dagli stessi. Qualora l'unità sia, al momento dell'evento, **nel porto di stazionamento abituale** e lo stesso si trovi in zone notoriamente soggette a tali eventi la presente estensione opera esclusivamente se detto porto sia custodito e ragionevolmente protetto dagli stessi. In questo caso le indennità che risultassero dovute dalla Società, inclusa perdita totale, perdita totale costruttiva ed abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, in aggiunta alla franchigia di polizza.

ART. 14 GTY - SPESE MEDICHE

La garanzia viene estesa, fino a concorrenza del massimale di **euro 1.500,00 (euomillecinquecento)** per sinistro, al rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, delle spese di cura (mediche, chirurgiche, farmaceutiche, di ricovero e di ambulanza) in dipendenza di infortunio occorso agli Assicurati quando questi :

- si trovano a bordo dell'imbarcazione assicurata,
- salgono o scendono da bordo,
- utilizzano il battello di servizio indicato in polizza.

Questa garanzia non vale per le spese di cura termale, di elioterapia e di protesi nonché per le spese mediche conseguenti ad intossicazioni alimentari e/o a malattia ed è ad integrazione del servizio sanitario nazionale.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate senza deduzione di franchigia.

ART. 15 GTY - SPESE DI SALVATAGGIO, RIMOZIONE DI RELITTO

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori.

L'Assicurato potrà inoltre attivare, in caso di emergenza, la Centrale di Allarme sottoindicata con i vantaggi di seguito precisati:

CENTRALE OPERATIVA (operativa 24 ore su 24)

La Centrale Operativa di Sailornet srl – con sede in Via Francesco Cangiullo, 24 - 00142 Roma – provvede ad erogare le prestazioni di ASSISTENZA E RECUPERO IMBARCAZIONI IN AVARIA O IN PANNE

L'assicurato che abbia la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'imbarcazione dovrà contattare la centrale operativa di Sailornet tramite:

Numero Verde: **800 532 955**

Telefono: **+39 06 50796666**

L'assicurato/contraente dovrà fornire all'operatore con precisione:

- a) Nome e Cognome;
- b) Numero di polizza;
- c) Recapito telefonico;
- d) Località o posizione ove si trova l'unità;
- e) Targa o nominativo dell'unità;
- f) Tipo dell'unità (se a vela o motore) - sue dimensioni (l.f.t.)
- g) Tipo di assistenza di cui necessita;

ed ogni altra informazione utile per un rapido ed efficace intervento.

GESTIONE CONVENZIONATA DELLE EMERGENZE

Servizio di soccorso, assistenza tecnica, traino e recupero convenzionato Gestore del servizio: SAILORNET S.r.l. - Via Francesco Cangiullo, 24 - 00142 Roma.

E' a disposizione dell'Assicurato, **24 ore su 24**, una **CENTRALE DI ALLARME** gestita da Sailornet, per le richieste di intervento e/o segnalazione delle emergenze in mare.

Confermata la richiesta di assistenza tecnica, SAILORNET, se necessario, invierà i propri mezzi di soccorso, segnalando immediatamente alle Autorità competenti ed alla Direzione della Società il suo intervento.

La Società, verificata la validità della copertura assicurativa **DANNI** dell'unità colpita dal sinistro, **assumerà a suo carico**, nei limiti indicati dalle condizioni di polizza, **il costo dell'intervento** di salvataggio, traino, recupero dell'unità in panne o avaria ricadenti nella copertura assicurativa del presente contratto.

Se il costo dell'intervento organizzato da Sailornet sarà, complessivamente, inferiore ad EURO 4.000,00 per unità assicurata, il costo dell'intervento verrà addebitato direttamente alla Società assicuratrice, **senza applicazione della franchigia** prevista dalle Condizioni di Assicurazione della polizza sez. GTY.

Tutte le spese d'intervento, recupero, rimorchio, assistenza, quando non effettuate direttamente dall'organizzazione di SAILORNET o eccedenti l'importo sopra indicato, salvo esista preventiva, specifica autorizzazione della Società, dovranno essere regolate direttamente dai proprietari/ utenti dell'unità assicurata.

Tali spese, ferma la preventiva autorizzazione della direzione sinistri di Groupama, potranno essere rimborsate dalla Società agli assicurati a termini di polizza, fermo l'obbligo di presentazione di fattura o idonea ricevuta attestante il pagamento effettuato. Resta fermo ed invariato quanto altro previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione .

SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA SAILORNET

La **CENTRALE DI ALLARME** gestita da Sailornet fornirà, su richiesta dell'Assicurato, l'erogazione di un pacchetto integrativo di servizi tecnici ed informativi così composti:

a. Servizi tecnici aggiuntivi

Il pacchetto integrativo offerto è costituito dai seguenti servizi:

- i. Consulenza Tecnica Telefonica
- ii. Organizzazione di interventi tecnici in porto
- iii. Organizzazione di interventi di trasferimento imbarcazione
- iv. Organizzazione del reperimento e recapito parti di rispetto

b. Servizi informativi

Saranno, inoltre, resi disponibili, a titolo gratuito, i seguenti servizi informativi che potranno essere richiesti alla Centrale operativa:

- i. Pianificazione della navigazione
- ii. Informazioni sugli approdi
- iii. Informazioni sugli ancoraggi
- iv. Previsioni meteo personalizzate
- v. Previsioni meteo via SMS
- vi. Avvisi ai naviganti
- vii. Avvisi di burrasca

Per la descrizione dei suddetti servizi informativi si rimanda al citato allegato 1.

Si specifica che detti servizi non costituiscono alcuna estensione della garanzia della polizza e che, conseguentemente, ogni eventuale responsabilità in merito all'attività prestata da Sailornet, non potrà essere in alcun modo addebitata alla Società.

PARTE 2 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**ART. 16 GTY - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

procedere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure utili e ragionevoli per contenere i danni e preservare i diritti di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di risarcibilità del danno;

far pervenire alla Società avviso scritto, preferibilmente a mezzo telefax, non appena sia venuto a conoscenza del sinistro e comunque non oltre tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni. L'Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell'unità danneggiata, per agevolare le ispezioni a bordo da parte dei fiduciari della Società;

far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario", se richiesta, fatta all'arrivo in porto all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.; Nei casi di furto e rapina, ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria od ai competenti organi di polizia. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;

d) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.

ART. 17 GTY - ACCERTAMENTO DEL DANNO

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

Eventuali danni all'apparato motore derivanti da un difetto di raffreddamento si intendono garantiti, a termini dell'art. 9 GTY delle condizioni di assicurazione, a condizione che il perito sia presente allo smontaggio del motore e che lo stesso accerti che detti danni risultino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento.

ART. 18 GTY - RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società. In caso di disaccordo l'Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo carico, mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e la Società.

ART. 19 GTY - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, previa accettazione della quietanza liberatoria da parte dell'Assicurato, pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale e furto totale, dell'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'autorità marittima, giudiziaria o amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'articolo 15 GTY

- Spese di salvataggio rimozione relitto -.

Il valore indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

ART. 20 GTY - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia indicata in polizza.

Tuttavia in caso di perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, ai mezzi collettivi di salvataggio, agli altri natanti annessi all'unità principale ed ai motori fuoribordo invece della franchigia verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 (euro duecentocinquanta).

ART. 21 GTY - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom, France or United States of America.

Libera traduzione della Sanction Limitation and Exclusion Clause

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Francia o degli Stati Uniti d'America.

NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese della "Sanction Limitation and Exclusion Clause" prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

ART. 22 GTY - MARINE CYBER ENDORSEMENT – (LMA5403 - 11 November 2019)

- 1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

- 2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Libera traduzione della clausola marine Cyber Endorsment :

1. Fatto salvo solo il paragrafo 3 che segue, in nessun caso la presente assicurazione copre perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da o contribuite da o derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui si applica la presente clausola, l'indennità altrimenti recuperabile ai sensi del presente documento non sarà pregiudicata dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o operazione non è un mezzo per infliggere danni.
3. Laddove la presente clausola sia approvata su polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne deriva, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisca per un motivo politico, il paragrafo 1 non deve operare per escludere le perdite (che altrimenti sarebbero coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di tiro di qualsiasi arma o missile.

NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

ART. 23 GTY - COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION CLAUSE – (JC2020-011 – 17 April 2020)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

Libera traduzione della clausola Communicable Disease Exclusion Clause:

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da, o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
2. Come utilizzata nel presente documento, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1 la sostanza o l'agente comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi loro variazione, ritenuta vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretta o indiretta, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3 la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCN)

(valida solo se richiamata in polizza)

PARTE 1 RCN - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 RCN - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità descritta in polizza.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:

- a) **per danni a cose e animali di terzi**, in caso di unità ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
- b) per la navigazione o giacenza dell'unità **in acque private**;
- c) **limitatamente agli hovercraft**, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
- d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua dell'unità, **esclusi** i danni all'unità medesima;
- e) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico** da terra all'unità da diporto e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono esclusi** i danni alle cose trasportate e **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **salvo** che si tratti di regate veliche.

ART. 2 RCN - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante in caso di:

- a) **Conducente non abilitato** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) **unità adibita a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di **unità con "autorizzazione temporanea"** (targa prova o autorizzazione occasionale), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) **unità data a noleggio con equipaggio**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo del 18/07/2005 n. 171;
- f) traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
- g) **Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- h) nel caso di assicurazione della responsabilità per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 3 RCN - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto l'unità assicurata, **l'Assicurato deve:**

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando il modulo denuncia sinistr allegato alla presente polizza; la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro; a richiesta, produrre in fotocopia il Certificato e/o la licenza di navigazione relativi al unità assicurato, e la patente del Conducente al momento del sinistro (ove prevista);
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 della Legge.

ART. 4 RCN - GESTIONE DELLE VERTENZE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. **Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

PARTE 2 RCN - FORMA TARIFFARIA

Fissa

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile della presente polizza è determinato in misura fissa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCN

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

UNITA' ADIBITE A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

Limitatamente alle unità da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. **Sono esclusi** i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi.

ESTENSIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'unità o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- **unità condotta da persona non abilitata:**
se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;

- ***danni subiti dai terzi trasportati:***

se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione.

Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- ***guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:***

in caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

PARTE 3 RCN - RC COMPLEMENTARE (non soggetta all'obbligo di assicurazione)

Responsabilità Civile quando l'unità è a terra – RC da alaggio, varo e carico, scarico

(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La Società assicura, nei limiti indicati in polizza, la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza:

- quando la stessa si trova in giacenza a terra;
- durante le operazioni di alaggio, varo nonché durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione a terra, non soggette alle normative vigenti. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.

Sono comunque esclusi i danni:

- ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito della normativa vigente in materia di circolazione terrestre;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Complementari, valgono le norme previste dalla Garanzia "Responsabilità Civile".

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI (INF)

(valida solo se richiamata in polizza)

Art. 1 INF - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia copre, **nei limiti riportati in polizza** e salvo quanto espressamente escluso, gli infortuni che l'Assicurato possa subire dal momento in cui sale a bordo dell'unità descritta in polizza, incluso il battello di servizio, al momento in cui ne discende.

La garanzia è valida quando:

- L'unità venga usata per la navigazione da diporto in conformità alla normativa vigente e sia condotta o comandata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti; qualora l'idonea abilitazione alla conduzione fosse scaduta la copertura è valida purché la stessa venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- Il trasporto venga effettuato in conformità con le normative vigenti.

La garanzia **comprende** anche gli infortuni:

- avvenuti durante la navigazione nel dare assistenza in caso di incidente in mare, per doveri di solidarietà umana o per legittima difesa;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- avvenuti durante la salita e la discesa dall'unità o durante le riparazioni di emergenza effettuate in mare, necessarie per riprendere la navigazione;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, **a condizione che** il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la navigazione dell'unità **sono considerati infortuni anche**:

- l'asfissia, non morbosa, causata da gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente della navigazione;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche.

1.1 INF - Somma assicurata

La **somma assicurata per ciascuna persona assicurata** indicata in polizza rappresenta l'importo massimo disponibile per gli infortuni concernenti il "Caso Morte", quello di "Invalidità permanente" e "Diaria Giornaliera" a favore di ogni singolo assicurato.

La **somma assicurata per unità (cumulo)** indicata in polizza rappresenta l'importo massimo complessivamente disponibile per gli infortuni concernenti il "Caso Morte", quello di "Invalidità permanente" e "Diaria Giornaliera" occorsi a più assicurati a seguito dello stesso avvenimento.

In quest'ultimo caso la somma assicurata per ciascuna persona si ridurrà proporzionalmente sino al raggiungimento della somma massima assicurata per unità.

1.2 INF - Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell'Assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro.

L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse

ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

1.3 INF - Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'art 6.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti; la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi; in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applicano le franchigie riportate in polizza, relativamente a questa sezione.

Qualora il grado di invalidità permanente sia pari o inferiore alla suddetta franchigia non si farà luogo ad alcun indennizzo. Se superiore l'indennizzo è dovuto solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente detta franchigia.

1.4 INF - Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione

dell'importo giornaliero assicurato.

L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.

Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni. L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al 50% di quella garantita per il ricovero.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 2 INF - Limiti di età

L'assicurazione non è operante se l'assicurato ha un'età superiore a 70 anni alla data del sinistro.

Art. 3 INF - Validità territoriale

La garanzia vale quando l'unità è in navigazione nel mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei, salvo espressa deroga riportata in polizza.

Cosa non copre la garanzia

Art. 4 INF - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive - incluso regate Veliche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo espressa deroga riportata in polizza;
- c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando l'unità è condotta da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando l'unità è condotta da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando l'unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- g) occorsi in occasione dell'uso dell'unità in modo illecito o contro la volontà del Contraente;
- h) derivanti da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezione, atti di scioperanti e terroristici,
- i) derivanti movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- l) sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- m) sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
- n) occorsi durante l'utilizzo dell'unità per noleggio (anche occasionale) o locazione, salvo espressa deroga riportata in polizza;
- o) occorsi durante l'utilizzo dell'unità per scuola guida/scuola vela, salvo espressa deroga riportata in polizza;
- p) causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico quali ad esempio: immersioni subacquee, pesca, sci nautico e simili;
- q) causati dall'uso di particolari attrezzature quali ad esempio: kite surf, banana boat, paracadute ascensionale, jet-sky, moto d'acqua, see-doo e simili;
- h) causati da: esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

i) causati da: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. Non sono considerati infortuni:

- le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. 1 INF, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 5 INF - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per la garanzia "Diaria da ricovero", presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto i suoi familiari e aventi diritto devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

Come avviene la liquidazione del danno

Art. 6 INF - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
- oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata;
- oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:

	Destro	Sinistro	Un arto inferiore:	
- un arto superiore	70%	60%	• al di sopra della metà della coscia	70%
- una mano o un avambravvio	60%	50%	• al di sotto della metà della coscia,	60%
- un pollice	18%	16%	ma al di sopra del ginocchio	
- un indice	14%	12%	• al di sotto del ginocchio,	50%
- un medio	8%	6%	ma al di sopra del terzo medio di gamba	
- un anulare	8%	6%	- di un piede	40%
- un mignolo	12%	10%	- ambedue i piedi	100%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%	- un alluce	5%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito		- un altro dito del piede	1%
			- la falange ungueale dell'alluce	2,5%

PERDITA ANATOMICA DI:

- un rene	15%	- la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
-----------	-----	---	----

PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:

- un occhio	25%	- ambedue gli occhi	100%
-------------	-----	---------------------	------

POSTUMI DI LESIONI MENISCALI:

- se complete e disposte in senso trasversale	3%	- in tutti gli altri casi	1%
---	----	---------------------------	----

POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO:

- collaterale interno	12%	- crociato anteriore	6%
- collaterale esterno	8%	- crociato posteriore	6%

ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO

	Destro	Sinistro		
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%	- tendine di Achille	4%
- di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%	- quadricipite femorale	5%

ANCHILOSI DI:				
	Destro	Sinistro		
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25 %	20%	- dell'anca in posizione favorevole	35%
- gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono supinazione libera)	20 %	15%	- del ginocchio in estensione	25%
- polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)	10 %	8%	- della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali)	15%

PARALISI COMPLETA DI:				
	Destro	Sinistro		
- nervo radiale	35 %	30%	- nervo sciatico popliteo esterno	15%
- nervo ulnare	20 %	17%		

SORDITÀ COMPLETA DI:				
- un orecchio		10%	- ambedue gli orecchi	40%

STENOSI NASALE ASSOLUTA				
- monolaterale		4%	- bilaterale	10%

POSTUMI DI FRATTURA				
- scomposta di una costa				1%
- amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:				
o una vertebra cervicale				12%
o una vertebra dorsale				5%
o 12ma dorsale				10%
o una vertebra lombare				10%
- frattura del sacro				3%
- di un metamero coccigeo con callo deforme				5%

Art. 7 INF - Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

Art. 8 INF - Controversie arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

Art. 9 INF - Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

DENUNCIA SINISTRI

Per poter fornire il miglior servizio avvisare immediatamente l'agenzia/Broker presso la quale è stato stipulato il contratto.

Inviare comunque il presente modulo a:

Groupama S.p.A. - Ufficio Sinistri Trasporti - Viale Francesco Restelli, 1/A - 20124 Milano

Le norme da seguire in caso di sinistro sono regolate dalle disposizioni della Polizza **"GLOBALE GTYACHT 0102 Ed. 03/2022"**.

SI RACCOMANDA IN PARTICOLARE DI:

- allegare la seguente documentazione:
 - * fotocopia della polizza,
 - * fotocopia della licenza di navigazione completa e/o del libretto del motore fuoribordo,
 - * fotocopia della patente di navigazione del conducente l'unità assicurata;
- denunciare il sinistro all'Autorità Marittima (ex art. 182 Cod. Nav.);
- in caso di furto sporgere immediatamente denuncia alla competente Autorità (Carabinieri o Polizia ed anche Autorità Marittima). Se il furto si è verificato all'estero la denuncia deve essere presentata alle Autorità competenti della nazione estera e successivamente a quelle italiane;
- raccogliere dati e nominativi (con indirizzo e recapito telefonico) delle unità e delle persone coinvolte nel sinistro e di eventuali testimoni.

[illegible]

IL CONDUCENTE E/O COMANDANTE DELL'UNITA' ASSICURATA (Nome, Cognome e Firma)

L'EVENTUALE CONTROPARTE (Nome, Cognome e Firma)

(DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN MODO LEGGIBILE)

CONTRAENTE	Via		N.	C.A.P.
Città	Prov.	Tel./Fax		
Unità Assicurata (nome e/o matr. e/o iscrizione)				

COMANDANTE E/O CONDUCENTE		di anni	
abitante a	Via		N.
Tel./Fax	Tipo Patente Nautica		N.
E' dipendente del Contraente	SI	NO	
In caso di persona diversa dal Contraente indicare a quale titolo era affidata l'unità			

L'UNITA' ASSICURATA: il giorno mese anno alle ore
 in località (prov.) coordinate
 ha avuto un sinistro: all'ormeggio in porto; all'ormeggio fuori da un porto; in navigazione; in regata; in manovra
 durante allaggio e varo; durante trasporto via terra; durante movimentazione a terra; in giacenza a terra;
 con le seguenti modalità:

L'UNITA' ASSICURATA si trova attualmente a: Tel./Fax
 Persona eventualmente da contattare in caso di visita del Perito: Sig. Tel./Fax

L'UNITA' DI CONTROPARTE (DA COMPILARE NEL CASO SIANO COINVOLTE ALTRE UNITA'):
 al momento del sinistro si trovava in navigazione in manovra; all'ormeggio
 UNITA' tipo/modello
 assicurata presso (compagnia, n. di polizza, tipo di copertura)

condotta da	via	C.A.P.	Città	Prov.	Tel./Fax
Intestata a	via	C.A.P.	Città	Prov.	Tel./Fax
persona eventualmente da contattare in caso di visita del Perito: Sig.					Tel./Fax
ha riportato i seguenti danni:					

Hanno riportato danni anche le seguenti cose:

(Allegare, se possibile, copia della Licenza di Navigazione e/o del Certificato d'uso del motore fuoribordo dell'unità di controparte)

PERSONE che hanno subito **LESIONI** (Indicare con **(E)** gli estranei - con **(T)** i trasportati sull'unità assicurata)

1) il Sig. abitante a via N. professione età

E' stato medicato - ricoverato presso

per le seguenti lesioni:

2) il Sig. abitante a via N. professione età

E' stato medicato - ricoverato presso

per le seguenti lesioni:

TESTIMONI (Indicare con **(E)** gli estranei - con **(T)** i trasportati sull'unità assicurata)

1) Sig. abitante a via N. Tel.

2) Sig. abitante a via N. Tel.

AUTORITA' INTERVENUTA	Autorità marittima	Carabinieri	P.S.	G.d.F.
della località	è stato steso verbale SI NO (in caso affermativo allegare copia)			
Sono state elevate contravvenzioni	SI	NO	indicare il motivo	

Il sottoscritto dichiara che le dichiarazioni sopra fornite sono esatte.

Luogo e data

FIRMA

ALLEGATO N. 1 - SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA SAILORNET**1. Modalità di erogazione dei servizi integrativi****2.****a. Consulenza Tecnica Telefonica**

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza, l'Utente può richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione dell'inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

b. Interventi tecnici in porto

L'Utente che necessita di interventi tecnici sull'imbarcazione potrà richiedere informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione. L'Utente potrà anche richiedere alla Centrale di contattare direttamente la struttura tecnica individuata e prenotarne l'intervento all'arrivo dell'unità in porto.

La risposta verrà fornita per telefono da personale qualificato che provvederà a fornire le indicazioni richieste, sulla base delle informazioni ottenute

dall'Utente sul tipo di intervento tecnico che si rende necessario. Qualora l'Utente abbia chiesto anche la prenotazione dell'intervento, la Centrale, dopo aver contattato la struttura tecnica designata, provvederà a comunicare all'Utente l'esito della prenotazione.

Tutti i costi relativi all'effettuazione delle riparazioni saranno a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui approvazione è condizione necessaria per avviare l'operazione di trasferimento¹.

c. Trasferimento imbarcazione

L'Utente potrà richiedere il trasferimento dell'unità da un porto ad un altro via mare. Sailornet organizzerà il trasferimento richiesto facendo intervenire un mezzo della propria rete convenzionata che effettui il traino. In alternativa, ove specificatamente richiesto o reso necessario dalle condizioni di navigabilità dell'unità, Sailornet provvederà ad organizzare il trasferimento via terra utilizzando un trasportatore di fiducia. Tutti i costi relativi all'effettuazione del trasferimento, sia via mare che via terra, saranno a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui approvazione è condizione necessaria per avviare l'operazione di trasferimento¹.

d. Reperimento ed invio di parti di rispetto

Nel caso in cui l'Utente necessiti di parti di ricambio non reperibili sul luogo, la Centrale Sailornet provvederà a reperirli e ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

L'Utente che si trovi nella necessità di richiedere l'invio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche del componente richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Centrale disporrà di dati di targa completi.

Tutti i costi relativi all'acquisto e spedizione, comprese eventuali spese doganali, saranno a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui approvazione è condizione necessaria per avviare l'operazione di trasferimento¹.

e. Pianificazione della navigazione

L'Utente può richiedere la pianificazione di un itinerario di navigazione, inteso come tragitto da un porto di partenza ad un porto di destinazione finale, con o senza tappe intermedie.

Alla ricezione di tale richiesta l'operatore della Centrale chiederà il numero di fax o l'indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'utente e provvederà immediatamente ad inviare un semplice questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta.

Il questionario compilato dovrà essere inviato per Fax, e-mail o posta (ovviamente nei casi meno urgenti) a Sailornet agli indirizzi indicati. La centrale operativa di Sailornet provvederà ad inviare, con lo stesso mezzo, la pianificazione elaborata entro 12 ore dalla ricezione del questionario, contenente:

Grafico delle rotte dell'intero itinerario, tracciato su carta nautica (facsimile), contenente le spezzate da seguire, i way-point con indicazione del Gruppo Data Orario (GDO) di transito e del valore della rotta e della velocità per ogni spezzata;

I Tabulati relativi a ciascuna tratta (per "tratta" si intende il percorso tra due approdi, siano essi di transito o terminali), ognuno dei quali conterrà le seguenti informazioni, relative a quella tratta:

- GDO (Gruppo Data Orario) della partenza con l'indicazione della rotta e velocità della 1^a spezzata;
- Posizione, GDO di transito di ogni way-point e valori di rotta e velocità da assumere ad ogni way-point;
- Posizione, caratteristiche ed eventuali avvertenze relative a tutti i Fari e Fanali che si incontrano lungo la tratta, con l'indicazione dell'ora del previsto avvistamento (se cade nell'arco notturno);
- Posizione e descrizione di eventuali aree di pericolo e divieto per la navigazione che si incontrano lungo la tratta;
- Posizione e contenuto di eventuali Avvisi ai Naviganti emessi per la zona comprendente la tratta;
- Descrizione della costa e dei punti cospicui per il riconoscimento;
- Indicazione degli Ancoraggi consigliati;
- Documenti nautici di riferimento per la tratta: Carte nautiche, Elenco Fari e Fanali e Portolani;
- GDO di arrivo nel porto di fine tratta;
- La zona consigliata per la fonda (se nel questionario si è scelta la fonda) o il prezzo e disponibilità di posti di ormeggio (se si è scelto l'ormeggio in banchina).

¹ Nei casi in cui tali costi siano sostenuti totalmente o parzialmente dalla Compagnia di Assicurazione dovranno essere da questa forniti i limiti degli importi autorizzati unitamente alle modalità di autorizzazione per gli importi eccedenti.

f. Informazioni sugli approdi**i. Informazioni generali**

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale:

- Nome dell'Approdo
- Stato, Regione, località di dislocazione
- Indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale

ii. Informazioni geonautiche

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche:

- Posizione geografica dell'approdo
- Tipo di Approdo
- Stato di agibilità
- Fondali minimi e massimi
- Canale radio di collegamento per l'ingresso in porto
- Venti predominanti e Venti di traversia
- Orari di accesso
- Sintetica descrizione del porto e Modalità di avvicinamento e accesso
- Numero posti barca e lunghezza massima imbarcazioni ospitabili
- Approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali
- Pericoli e divieti, e Avvisi ai naviganti permanenti e Ordinanze relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti
- Documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico

iii. Informazioni su servizi di utilità ed emergenza

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed utilità esistenti nella località dell'approdo ed in particolare:

- Autorità marittima residente nel porto (tipo e n° tel.)
- Carabinieri (n° tel. e indirizzo)
- Polizia (n°tel.e indirizzo)
- Ospedali (n° tel. e indirizzo)
- Pronto soccorso (n° tel. e indirizzo)
- Centri iperbarici (° tel. e indirizzo)
- Centri dialisi (n° tel. e indirizzo)
- **Farmacie (n° tel.)**
- VV.FF. (n° tel.)
- Guardia di Finanza

iv. Informazioni sui servizi portuali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in particolare:

- Acqua in banchina
- Assistenza all'ormeggio
- Carica batterie
- Distributore di carburante
- Elettricità in banchina
- Lavanderia
- Market
- Parcheggi auto
- Reception
- Ritiro rifiuti
- Servizi igienici (WC, docce calde o fredde)
- Telefono in banchina
- Telefoni pubblici
- Vigilanza

v. Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per interventi di assistenza tecnica e riparazioni. Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti nominativi, n° telefonico e indirizzi degli operatori.

Le categorie previste sono le seguenti:

- Alaggio e varo
- Assistenza elettrica
- Assistenza elettronica
- Assistenza motori
- Assistenza scafo
- Ricarica A.R.A.
- Rimessaggio imbarcazioni

vi. Informazioni sul mondo della nautica nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attività. Per ogni attività vengono elencate le strutture esistenti con n° telefonico. Le attività contemplate sono le seguenti:

- Agenzie di charter
- Agenzie nautiche
- Attrezzature e accessori
- Cantieri navali
- Club e circoli nautici
- Rivendita imbarcazioni
- Rivendita motori
- Assistenza e vendita frigo
- Vendita apparati di navigazione e TLC
- Vendita eliche e idrogetti
- Scuole nautiche e di vela
- Velerie

g. Informazioni sugli ancoraggi

L'Utente che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili nella zona di interesse.

L'Operatore, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio individuato:

- Nome dell'ancoraggio
- Posizione dell'ancoraggio
- Descrizione dell'ancoraggio
- Venti di traversia e predominanti
- Fondale minimo e massimo e tipo
- Pericoli e divieti

h. Previsioni meteo personalizzate

L'Utente potrà richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova.

L'Utente dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione e specificare l'intervallo di validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore). Per la determinazione locale delle previsioni si considera l'intero bacino del Mediterraneo suddiviso in 11.245 zone

L'Operatore, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente ed all'intervallo di tempo richiesto, fornirà le seguenti informazioni:

- Direzione e forza del vento
- Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso (ONDA DI VENTO, ONDA LUNGA E ONDA SIGNIFICATIVA)
- Copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici
- Pressione atmosferica al suolo
- Visibilità
- Temperatura dell'aria e dell'acqua

i. Previsioni meteo Via SMS

L'Utente potrà richiedere di ricevere via SMS le previsioni meteo personalizzate relative alle successive 72 ore, con intervalli di 6 ore in 6 ore e riferite ad una zona di mare oppure ad una determinata rotta.

Nel caso di previsioni riferite ad una zona di mare, l'Utente dovrà indicare la zona geografica o il punto di coordinate geografiche di interesse. L'Operatore, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente e all'intervallo di tempo richiesto, fornirà le seguenti informazioni:

- Direzione e forza del vento
- Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso (ONDA DI VENTO, ONDA LUNGA E ONDA SIGNIFICATIVA)
- Copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici
- Pressione atmosferica al suolo
- Visibilità
- Temperatura dell'aria e dell'acqua

Nel caso di previsioni riferite ad una determinata rotta, l'Utente dovrà riferire all'operatore il punto di partenza, quello di arrivo, la data e l'ora di partenza e la velocità media stimata che intende seguire. L'operatore invierà di conseguenza per SMS le previsioni meteo lungo la rotta riferita dall'Utente, con le informazioni di cui al precedente paragrafo.

j. Avvisi ai naviganti

L'Utente potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

L'Operatore, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi ai Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Utente la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo.

k. Avvisi di burrasca

L'Utente potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse o al singolo punto GRIB.

L'Operatore, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Utente la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista.

3. Estensione Territoriale dei servizi integrativi

L'estensione territoriale del Servizio è limitata al bacino del Mediterraneo ovvero alle zone comprendenti i mari e la fascia costiera che li delimita, con esclusione delle zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità. La suddetta copertura si applica sia alla posizione geografica del richiedente, sia al riferimento geografico delle informazioni ed interventi richiesti.

4. Esclusioni

Sailornet non avrà alcuna responsabilità o non sarà considerata inadempiente agli obblighi assunti nel presente Contratto, nel caso che l'esecuzione di tali obblighi sia differita o sia impedita, direttamente o indirettamente, per cause di forza maggiore, atti (o revoche di atti) di autorità governative o amministrative, scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, epidemie, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti) o per atti (od omissioni) dell'assicurato che non consentano alla Società di poter tempestivamente adempiere alle proprie obbligazioni. Sailornet non sarà pertanto responsabile dei danni derivanti all'Assicurato o a terzi a causa della non attivazione, della sospensione, dell'interruzione del servizio che sia imputabile al cliente o a terzi o che comunque sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

5. Limitazioni

Relativamente ai precedenti punti 2.a.ii organizzazione interventi tecnici in porto, 2.a.iii organizzazione interventi di trasferimento imbarcazione e 2.a.iv reperimento e recapito parti di rispetto, l'attività effettuata da Sailornet consiste esclusivamente nel reperimento e suggerimento di strutture idonee all'espletamento delle prestazioni richieste dall'assicurato e all'eventuale organizzazione dell'intervento, restando pertanto Sailornet completamente estranea all'eventuale rapporto contrattuale diretto instaurato tra l'assicurato e la struttura reperita da Sailornet, che quindi non sarà responsabile per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte del fornitore intervenuto.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni